

Copy
2



Regione Puglia
Al Presidente



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160013806
23/06/2016 15:34
4SDXAD
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021/PROT
23/06/2016 - 0003674
Proc. Usura - Registri - Protocollo Generale

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Sede

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente numero 270 presentata dal Consigliere regionale Conca.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante *"Reiterato comportamento omissivo della Direzione Strategica AOU Policlinico di Bari con conseguente condotta antisindacale nei confronti della RSU e delle OO.SS."*.

Distinti saluti

Emiliano



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

SEZIONE Programmazione Assistenza Ospedaliera
Specialistica e Accreditamento

SERVIZIO Risorse Umane Aziende Sanitarie

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Arg - 005 - 000285 del 06/06/2016

**Al Presidente della
Giunta Regionale
Al Presidente del
Consiglio Regionale
Al Consigliere Regionale
Mari Conca**

SEDE

Oggetto: Interrogazione ad oggetto: " Reiterato comportamento omissivo della Direzione Strategica AOU Policlinico di Bari con conseguente condotta antisindacale nei confronti della RSU e delle OO.SS." (n. rif. 270)

In riferimento all'interrogazione specificata in oggetto, si trasmette in allegato la nota prot. n. 39881/SbL del 16.5.2016 a firma del Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell'Azienda Osp.- Universitaria "Policlinico" con la quale fornisce esaustivo riscontro alla problematica oggetto dell'interrogazione.

Il Dirigente del Servizio
Pasquale Marino

Il Dirigente di Sezione
Giovanni Campabasso

Il Direttore del Dipartimento
Giovanni Gorgoni

www.regione.puglia.it

A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR
Via g. Gentile, n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3469/080 540 3128 - Fax: 080 540 9217-9218
mail: pasquale.marino@regione.puglia.it - a.nobile@regione.puglia.it
pec: risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Direzione Generale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124
Tel. 080/5592656 - 080/5592657 Fax 080/5592212

Prot. 39881/Skl.

Bari, 16.05.2016

Al Direttore Dipartimento
Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Dott. Giovanni Gorgoni
g.gorgoni@regione.puglia.it

Oggetto : contestazione Movimento 5 Stelle del 08.04.2016; riscontro a Sua nota mail del 20.04.2016.

Con riferimento alla nota mail inviata in data 20.04.2016, con la quale si chiedevano informazioni in merito alla contestazione sollevata dal Movimento 5 stelle e relativa alla presunta condotta antisindacale di questa Azienda per il riconoscimento della cosiddetta "indennità mensa", si relaziona quanto segue.

Era da anni pendente un contenzioso tra diverse centinaia di dipendenti dell'AOUC Policlinico di Bari, appartenenti al comparto sanità, amministrativi e sanitari, ed al ruolo della dirigenza, rappresentati e difesi da diversi studi legali del territorio barese.

Tutti i suddetti dipendenti dell'AOUC Policlinico di Bari hanno adito la Magistratura del Lavoro del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari, per ivi sentire accogliere le seguenti domande: "...dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento ed alla corresponsione di una somma, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso, per ogni giornata di effettivo servizio prestato presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico sino al 01.05.2001 (data in cui è stata possibile la fruizione del servizio presso la mensa ubicata all'esterno dell'Azienda Ospedaliera), o da quell'altro termine che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalle rispettive scadenze; e per l'effetto, condannare l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale di Bari", in persona del Legale rappresentante p.t., con sede in Bari p.zza Giulio Cesare n. 11, al pagamento in favore dell'istante della somma dovuta a titolo risarcitorio, nella misura da accertarsi in corso di causa, eventualmente anche a mezzo di C.T.U. ed a liquidarsi dall'Onorevole Giudicante secondo giustizia ed equità, assumendo, se del caso, a parametro di riferimento, il costo del pasto giornaliero a carico dell'Azienda, e determinato dall'art. 33, comma 4 del D.P.R. n. 270/87, così come sostituito dall'art. 68, comma 2, del D.P.R. n. 384/90, nella misura di € 5,16 (€ 10.000), di cui €4,13 (€ 8.000) a carico dell'Azienda, per ogni giornata di effettivo servizio prestato presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico sino al 01.05.2001 (data in cui è stata possibile la fruizione del servizio presso la mensa ubicata all'esterno dell'Azienda Ospedaliera), o da quell'altro termine che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalle rispettive scadenze. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del

Partita IVA e Codice fiscale 04846410720

e-mail: direzione.generale@policlinico.ba.it

PEC: direzione.generale.policlinico.bari@pec.ruper.puglia.it



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Conorziale Policlinico di Bari

Direzione Generale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124
Tel. 080/5592656 - 080/5592657 Fax 080/5592212

presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari".

Gli altri dipendenti appartenenti al P.O. Pediatrico Giovanni XXIII, invece, hanno chiesto di condannare l'AOU Policlinico di Bari al pagamento di una somma indeterminata a titolo di risarcimento danni per la mancata fruizione della mensa a far data dal Gennaio 2005 alla data di deposito del ricorso introduttivo, premettendo di non aver potuto fruire del servizio mensa a causa della lontananza della mensa aziendale, sita in Bari alla Via Garrone, a circa 4 chilometri dallo stabilimento ospedaliero presso il quale presta attività lavorativa, sito in Via Amendola.

In entrambi i filoni di giudizi si è costituita ritualmente l'AOUC Policlinico, dapprima con l'Avv. Nicola Frassede D'Ecclesiis, sino alla data del 30.09.2010, in cui ha ricoperto l'incarico di Direttore della SBL del Policlinico di Bari, poi con l'Avv. Alessandro Delle Donne, subentrato in pari nell'incarico e nei mandati alle liti, nonché nei nuovi giudizi sempre per il tramite del patrocinio di quest'ultimo difensore.

L'AOUC Policlinico di Bari ha sostenuto, riassuntivamente, l'infondatezza di tutte le domande risarcitorie per insussistenza del diritto soggettivo a pretendere per equivalente un importo pari all'indennità di € 4,16 per ogni giorno di presenza al lavoro nelle fasce orarie individuate nel regolamento mensa adottato in sede di delegazione trattante nell'anno 2001, avendo il Policlinico istituito il servizio mensa solo con decorrenza dal 1.5.2001, sicchè, in assenza di una posizione di diritto soggettivo tutelabile giudizialmente prima che l'Azienda avesse istituito il servizio mensa, nulla sarebbe spettato per il periodo anteriore, interpretando sia l'art. 33 del dpr 270/87 che l'art. 29 del CCNL quale fonte attributiva della potestà di organizzazione della amministrazione pubblica, espressione di discrezionalità amministrativa da correlare con la sussistenza di compatibilità economico-finanziaria; correlativamente, in particolare l'Avv. Alessandro Delle Donne, deduceva il difetto di giurisdizione per diversi articolati motivi (in relazione al periodo ante 30.06.1998, in relazione alla natura macro organizzativa del servizio mensa ed alla natura discrezionale dello stesso, rispetto alla quale il dipendente non era titolare di una posizione la cui lesione era suscettibile di lesione risarcibile per equivalente); si eccepiva, inoltre, la prescrizione e, comunque, il difetto di interesse nonché la cessazione della materia del contendere (questo per quanto riguarda i dipendenti del Policlinico di p.zza Giulio Cesare), essendo intercorso un accordo transattivo, a seguito di verbale sindacale sottoscritto il 27.02.2007, al quale parte datoriale aveva tenuto fede, liquidando a tutti costoro un importo di € 1,80 per ogni giornata di presenza al lavoro, come da regolamento disciplinante il servizio mensa adottato dall'AOUC Policlinico di Bari seguito di accordo in sede sindacale sottoscritto nell'anno 2001; in particolare, il Policlinico deduceva che tutti i dipendenti all'atto del ritiro ed accettazione del suddetto assegno, sottoscrivevano la seguente dichiarazione: "...il sottoscritto...dichiaro di ricevere la somma di €., a saldo delle mie spettanze risarcitorie per non aver potuto usufruire del servizio mensa nel periodo dall'1.5.1996 al 30.04.2001 e di non aver null'altro a pretendere allo stesso titolo. Con la sottoscrizione della presente quietanza a saldo, il



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Direzione Generale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124
Tel. 080/5592656 - 080/5592657 Fax 080/5592212

tentativo di conciliazione, cui ha fatto eventualmente seguito ricorso ex art. 414 cpc da me posto in essere, deve intendersi abbandonato con spese compensate. Bari 3.5.2007. F.to ...", manifestando volontà abdicativa rispetto al contenzioso già avviato.

Il contenzioso, che, cionondimeno, è proseguito ed analogamente si è sviluppato con altri dipendenti patrocinati da altri Studi Legali (avv.ti Candalice e Mercurio, avv. Tanzarella, avv. Papa), ha conosciuto diversi gradi di giudizio, con un mutevole orientamento generatosi in primo grado (si richiamino, a titolo meramente esemplificativo, le sentenze di rigetto nn. 2283/10, n. 13618/13, n. 13612/13, n. 8900/13, n. 3382/10 ed altre del dott. Minervini, nn. 155/13, n. 13574/12 ed altre del dott. Mastroianni, nn. 12543/10, n. 12546/10, n. 12536/10, n. 8837/10 ed altr del dott. Colucci e di accoglimento nn. 14063/11 della dott.ssa Napoliello, nn. 424/13, n. 425/13, n. 426/13, n. 423/13, n. 4625/13, n. 7776/13, n. 7783/13, n. 5975/13, n. 5976/13, n. 5974/13 ed altre della dott.ssa Tarantino, nn. 7588/13, n. 7590/13, n. 7589/13, n. 7592/13, n. 7591/13 ed altre della dott.ssa Vernia, nn. 912/13, n. 7591/13, n. 911/13, n. 6095/13, n. 40/13 della dott.sa Deceglie).

Detto contenzioso seriale è anche esitato in Corte di Appello di Bari, sezione Lavoro e dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, laddove, invece, si è consolidato un univoco orientamento teso all'accoglimento delle istanze dei lavoratori (anche a fronte del pagamento della AO e della successiva rinuncia da parte del lavoratore, intervenute nelle more del contenzioso), foriero, a quel punto, solo di aumento di costi a carico dell'Azienda, non solo sotto il profilo della sorte capitale, ma anche sotto il profilo delle spese legali e CTU (cfr. sentenze nn. 820-821-822-823-824/2013, nn. 1029-1032-1033/13, nn. 2355-2360/2013, n. 3479/13, n. 4283/13, nn. 932-1756-1166-793/2013 e nn. 1164-705-1165-1167/2012 della Corte di Appello di Bari sezione lavoro, queste ultime confermate in Corte di Cassazione rispettivamente con sentenze n. 468/14, n. 9388/12 delle SS.UU., n. 4237/14 e n. 467/14).

La stessa Corte di Appello di Bari, nelle sue molteplici pronunce, ha rilevato come il Tribunale di Bari abbia errato nel dichiarare gli istanti decaduti dall'azione di rinuncia e impugnazione. A titolo meramente esemplificativo si cita, tra le altre, la Sentenza n. 2366/2013 Cda Bari, la quale ha evidenziato *"come il ricorrente non abbia inteso rinunciare alla propria pretesa e che qualsiasi atto eventualmente sottoscritto dal medesimo, che si impugna e contesta non può avere alcuna valenza abdicativa, anche perché sicuramente formatosi fuori dalle norme e modalità di tutela prescritte dalla legge (in particolare, art. 2113 c.c.)"*.

Tale orientamento è stato altresì condiviso e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, nelle rispettive sentenze n. 467/14 e n. 468/14 ha rilevato come il verbale sindacale del 2007 non avesse efficacia di accordo in delegazione trattante, e quindi non abdicativo rispetto al contenzioso già avviato.

All'esito di diversi e successivi approfondimenti in sede Aziendale è apparso opportuno, a questo punto, prendere atto della prevalente ed oramai univoca giurisprudenza delle Magistrature Superiori, ancorchè non condivisa dall'Azienda, ma favorevole alle tesi dei lavoratori e si è reso



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Direzione Generale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124
Tel. 080/5592656 - 080/5592657 Fax 080/5592212

necessario oltre che indifferibile, visto che nella pendenza delle trattative, peraltro dichiarata nei giudizi in corso, il Tribunale di Bari ha continuato ad emettere sentenze di condanna (*Sentt. Trib. Bari - Sez. Lav. n. 6720/14, 6721/14, 6722/14, 6723/14, 6724/14, 6725/14 dott.ssa Vernia*), ricorrere ad una soluzione transattiva con le parti in causa, anche prendendo atto dei diversi richiami del Collegio Sindacale (cfr. note a verbale n. 26 del 28.03.2013 e nn. 30-31.2009), senza riconoscimento alcuno del diritto *ex adverso* rivendicato, ma al solo scopo di evitare l'alea del giudizio, ormai elevata, di contenere il più possibile i relativi costi delle spese legali e delle CC.TT.UU. e di giungere ad una deflazione pressochè totale e tombale della lite in questione, non solo limitata al periodo oggetto del contenzioso, ma estesa anche ai periodi successivi e comunque fino alla data di sottoscrizione di ogni singolo accordo sindacale;

Che la Direzione Generale Aziendale, nell'intento di non operare alcuna discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e al fine di deflazionare l'insorgere di eventuali contenziosi, ha manifestato la volontà di transigere anche con coloro che non avevano attivato alcun contenzioso giudiziario e così con nota prot. n. 1B/61333 del 07.08.2015 si è provveduto alla trasmissione a tutte le UU.OO., Aree, Uffici di Staff, dipendenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico e dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, di un avviso e della relativa comunicazione date per la sottoscrizione di accordi conciliativi, come stabilito nelle riunioni sindacali del 14-16-17.07.2015;

Sicchè, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:

- A. Comparto stabilimento Policlinico (anni 1996/2001): pagamento dell'importo di € 1,00 in aggiunta alla somma di € 1,80 già erogata con la transazione del 2007 e fino alla concorrenza di complessivi € 2,80, con applicazione delle stesse condizioni per l'individuazione degli aventi diritto;
- B. Dirigenza stabilimento Policlinico (anni 1996/2001): pagamento dell'importo di € 2,80 per ogni presenza in servizio, secondo i principi applicati al Comparto nella transazione del 2007, in relazione alla rilevazione presenze effettuata dall'Area Gestione del Personale, con tabulato firmato dal Direttore del Personale e trasmesso all'Ufficio Legale;
- C. Rinuncia da parte di coloro dello stabilimento del Policlinico di piazza Giulio Cesare che aderiranno alla proposta a pretese ulteriori per i periodi successivi a far data dal maggio 2001 in poi;
- D. Comparto e Dirigenza F.O. Pediatrico Giovanni XXIII: pagamento della somma di € 2,80 per ogni giornata di presenza in servizio prestato, secondo le rilevazioni presenze effettuate dall'Area Gestione del Personale del Policlinico e secondo le modalità del regolamento mensa del 2001 (conforme quindi ai criteri dei dipendenti dello stabilimento del Policlinico), da giorno di annessione dello stabilimento dell'A.OUC Policlinico (1.1.2005) sino al 31.12.2007 e rinuncia ai periodi successivi;



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Conorziale Policlinico di Bari

Direzione Generale

BARI - Piazza Gialfo Cesare II - 70124
Tel: 080/5592656 - 080/5592657 Fax 080/5592212

E. Riconoscimento di un contributo spese legali in favore dei rispettivi procuratori nella misura di € 650,00 per ricorsi individuali e di € 350,00 per i ricorsi cumulativi proposti.

Detto accordo è stato ritenuto dall'Azienda particolarmente conveniente in ragione:

A. Della limitata somma di € 1,00 fino alla concorrenza di € 2,80 *pro capite - die* di presenza, da riconoscere ai lavoratori rispetto al maggior importo previsto in CCNL (pari ad € 5,16, di cui € 4,16 a carico esclusivo dell'Azienda) e riconosciuto *ope iudicis*;

B. della rinuncia agli atti ed all'azione anche per i periodi successivi al 2001 (per i dipendenti del Policlinico) e dal 2008 (per i dipendenti del P.O. Pediatrico Giovanni XXIII), che conferisce all'accordo valenza totalmente deflattiva;

C. del parziale riconoscimento del contributo spese legali da distrarre in favore dei rispettivi procuratori costituiti nei giudizi, indipendentemente dallo stato e grado del processo; difatti, la maggior parte dei ricorsi individuali e collettivi pendevano dinanzi alla Corte di Appello di Bari o addirittura dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, all'esito di un travagliato iter procedimentale in primo grado che esitava dapprima con sentenze di cui non venivano mai depositati i motivi, a causa del decesso improvviso del Giudice Istruttore dott. Franco, e che veniva prontamente appellati in Corte di Appello. Quest'ultima, rilevando la sussistenza di profili di censura legati al mancato deposito delle motivazioni, accoglieva i singoli appelli proposti, disponendone la rimessione al giudice di primo grado. Una volta riassunti dinanzi al nuovo Giudice assegnatario, questi li decideva con sentenza, che a sua volta veniva nuovamente impugnata dinanzi alla stessa Corte di Appello e, all'esito dell'ulteriore fase di gravame, i provvedimenti di quest'ultima erano oggetto di ricorsi in Cassazione.

Per tale motivo, i 650,00 euro riconosciuti per i ricorsi individuali ed i 350,00 euro riconosciuti per quelli collettivi ai rispettivi procuratori hanno tenuto conto dello svolgimento dei n. 5 gradi di giudizio, per una media di € 130,00 (individuali) o di € 70,00 (collettivi) per ogni singolo grado di giudizio. Cifre nettamente inferiori rispetto a qualsiasi pronuncia del Tribunale di Bari o della stessa Corte di Appello, anche rispetto ad analoghe transazioni sottoscritte da altre Aziende Sanitarie del territorio pugliese, che hanno invece tenuto conto solo della fase di primo grado dei rispettivi giudizi.

Per facilità di consultazione, si riporta il seguente prospetto analitico, che tiene debitamente conto della differenza tra la previsione di spesa relativa a sorte capitale e spese legali per la soccombenza nei rispettivi giudizi, all'esito dei primi ricorsi in Cassazione definiti con sentenza, e delle avvenute transazioni in sede sindacale.



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Direzione Generale

BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124
Tel. 080/5592656 - 080/5592657 Fax 080/5592212

SORTE CAPITALE:

	Importo comprensivo di interessi legali e rivalutazione	Importo transatto	Risparmio conseguito dall'Azienda
<u>Policlinico Comparto</u> (differenza ed aggiunta di € 1,00 rispetto a quanto corrisposto nel 2007)	€ 6.725.302,66	€ 1.576.873,97	€ 5.148.428,69
<u>Giovanni XXIII</u>	€ 1.349.823,00	€ 680.275,40	€ 669.547,00
<u>Dirigenza Policlinico</u>	€ 1.771.080,00	€ 554.118,70	€ 1.216.961,30
			TOTALE: € 7.034.956,99

SPESE LEGALI:

	Spese legali riconosciute	Previsione di € 800,00 per ogni grado di giudizio	Risparmio conseguito dall'Azienda
<u>Policlinico Comparto</u>	€ 434.655,00	€ 4.931.200,00 (4 gradi)	€ 4.496.545,00
<u>Giovanni XXIII</u>	€ 185.435,00	€ 840.000,00 (2 gradi)	€ 654.565,00
<u>Dirigenza Policlinico</u>	€ 74.490,00	€ 688.000,00	€ 613.510,00
			TOTALE: € 5.764.620,00

Il tutto per un risparmio complessivo di € 12.799.556,99 circa. Importo riferito alle sole transazioni sottoscritte con i vari studi legali e che non tiene conto dell'ulteriore risparmio di spesa conseguito all'esito delle conciliazioni sottoscritte dai residuali dipendenti - non ricorrenti.

Con riferimento invece alle eccezioni sollevate in merito all'affidamento del servizio mensa, va detto sin da subito che con deliberazione n. 896 del 08.07.1999 veniva indetta apposita gara



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico di Bari

Direzione Generale
BARI - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124
Tel. 080/5592656 - 080/5592657 Fax 080/5592212

d'appalto concorso per l'affidamento del servizio di ristorazione per i degenti, i dipendenti ed altri soggetti autorizzati.

Con successiva deliberazione n. 717 del 06.06.2000 si statuiva "di aggiudicare, in base alle risultanze di gara omissis il servizio di ristorazione degenti, dipendenti ed altri soggetti autorizzati, per la realizzazione di un fabbricato nel quale saranno allocati, tra l'altro, la nuova cucina centralizzata e la mensa, nonché per la fornitura delle necessarie attrezzature ed arredi per le stesse, in favore della società coop. La Cascina di Roma, Via Paolina n. 31".

In proposito non può essere sottaciuto il fatto che le vicende, anche giudiziarie, che hanno visto coinvolta la nominata società cooperativa hanno impedito il compimento dell'opera.

Nelle more, comunque, a far tempo dall'1.05.2001 ai dipendenti, così come confermato in ricorso dall'odierno ricorrente, il servizio mensa è stato garantito, mediante l'attivazione di apposita convenzione, tuttora vigente, con la mensa universitaria, sita nelle immediate adiacenze del plesso ospedaliero Policlinico di Bari.

A tutto ciò si aggiunga che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile, motivo per il quale appare destituito di qualsiasi fondamento giuridico o contrattuale le richieste avanzate di monetizzazione o di erogazione del cosiddetto buono pasto.

In ultima analisi, si evidenzia che la Legge Regionale n. 1/2008 ha espressamente previsto all'art. 7 che "L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutiva (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 2000. 2. Il riconoscimento del diritto è sottoposto, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali: 4210 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 del 22-02-2008 a) particolare articolazione dell'orario di lavoro; b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio. 3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio", impedendo di fatti l'erogazione di tale servizio per il periodo successivo a tutto il 2008.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta o chiarimento, è gradita occasione per porgere Distinti Saluti.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Alessandro Delle Donne

Il Direttore Generale
Dott. Vito Dattoli

SbIS MDL
Riscontro Regione Mensa